

Unione Comunita' collinare 'Roero: Tartufo ed Arneis' - Santo Stefano Roero (Cuneo)

MODIFICHE NUOVO STATUTO

TITOLO I – NORME GENERALI

Capo I – Norme Generali

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

Art. 4 - Rapporti di collaborazione

Art. 5 - Comuni costituenti l'Unione

Art. 6 - Funzioni

Art. 7 - Durata e scioglimento

Art. 8 – Adesione e recesso

TITOLO II – ORGANI DELL'UNIONE

Capo I – Organi

Art. 9 - Organi

Art. 10 - Status degli amministratori dell'Unione

Capo II – Il Consiglio dell'Unione

Art. 11 – Composizione, elezione e durata del Consiglio

Art. 12 – Consiglieri

Art. 13 – Competenze del Consiglio

Capo III – Il Presidente

Art. 14 – Elezione, cessazione

Art. 15 – Competenza

Capo IV – La Giunta

Art. 16 – Composizione, nomina e cessazione

Art. 17 – Competenza

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I – Uffici e personale

Art. 18 – Principi generali di organizzazione

Art. 19 – Principi generali di gestione

Art. 20 – Principi in materia di personale

Art. 21 – Il Segretario

Art. 22 – Responsabili di servizio

Art. 23 – Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

Capo II – Finanze e contabilità

Art. 24 – Finanze e patrimonio

Art. 25 – Ordinamento Finanziario e Contabile

Capo III – I controlli interni

Art. 26 – Principi generali del controllo interno

Art. 27 – Organo di revisione dei conti

Art. 28 – Controllo interno di regolarità contabile
Art. 29 – Controllo di gestione
Art. 30 – Controllo per la valutazione del personale
Art. 31 – Controllo strategico

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

Capo I – Partecipazione ed accesso

Art. 32 – Principi della partecipazione e accesso

TITOLO V – FUNZIONE NORMATIVA

Capo I – Funzione normativa

Art. 33 – Statuto

Art. 34 – Regolamenti

Art. 35 – Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 36 – Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I

Norme Generali

Art. 1- Istituzione

1. I Comuni di Santo Stefano Roero, Monteu Roero e Vezza d'Alba hanno costituito in data 30-08-2010, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., di seguito sinteticamente indicato come "Testo Unico", l'"Unione Comunità Collinare" ai sensi della L.R. 16/2000 e s.m.i., denominata "Roero: tartufo ed arneis" e nel prosieguo indicata solo come "Unione" per l'esercizio associato delle funzioni e servizi.
2. L'Unione è ente locale con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali, e ad essa si applicano in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della Legge recante disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni, i principi previsti per l'Ordinamento dei Comuni con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'Ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
3. L'Unione ha sede legale presso il Comune di Santo Stefano Roero in Via Capoluogo, 23. Le adunanze collegiali si tengono di norma presso la sede dell'Unione.
I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed ubicarsi anche in sedi diverse purchè ricomprese nell'ambito del territorio che la delimita.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione ha un proprio stemma e gonfalone, il cui uso è disciplinato da apposito regolamento.
6. Presso la sede dell'Unione è istituito il sito informatico; l'albo pretorio on line ed un apposito spazio aperto al pubblico da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 2 – Finalità

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono. L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi pubblici.
3. In base alla L.R. 16/2000 e s.m.i., l'Unione promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali, con particolare attenzione all'ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose.

Art. 3 – Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite, ed al contenimento dei costi.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 – Rapporti di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni partecipanti, con le Unioni e le Comunità COLLINARI limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

Art. 5 – Comuni costituenti l'Unione

Il Comune di Monteu Roero ha recesso dall'Unione con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 30.06.2014. Il recesso ha efficacia dal 01.01.2015. Da tale termine ha luogo la decadenza dei componenti degli Organi dell'Unione rappresentanti il Comune e le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione ritornano nella piena titolarità del medesimo. Il Comune, inoltre, perde il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso.

Il Comune di Montaldo Roero ha aderito all'Unione con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 24.06.2014. L'adesione ha efficacia dal 01.01.2015 a condizione che entro lo stesso termine i Consigli Comunali di Santo Stefano Roero-Vezza d'Alba-Montaldo Roero approvino il nuovo statuto dell'Unione con le modalità di cui allo statuto vigente. Al verificarsi di tali condizioni costituiscono l'Unione i Comuni di : Santo Stefano Roero-Vezza d'Alba e Montaldo Roero; in caso contrario a partire dal 01.01.2015 costituiscono l'Unione i Comuni di : Santo Stefano Roero e Vezza d'Alba.

Art. 6 – Funzioni

L'Unione, esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali di cui all'art.14, comma 27 del D.L. n.78-2010 **e s.m.i.**

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (**art.14 comma 27, lettera a) D.L. 78/2010 e s.m.i.**);

- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (**art.14 comma 27 lettera b) D.L. 78/2010 e s.m.i.);**
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (**art.14 comma 27 lettera c) D.L. 78/2010 e s.m.i.);**
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (**art.14 comma 27 lettera d) D.L. 78/2010 e s.m.i.);**
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (**art.14 comma 27 lettera e) D.L. 78/2010 e s.m.i.);**
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (**art.14 comma 27 lettera h) D.L. 78/2010 e s.m.i.);**
- polizia municipale e polizia amministrativa locale (**art.14 comma 27 lettera i) D.L. 78/2010 e s.m.i.);**
- **i servizi in materia statistica (art.14 comma 27 lettera l-bis) D.L. 78/2010 e s.m.i.).**

L'Unione esercita altresì per i Comuni partecipanti le seguenti altre funzioni e servizi

-Funzioni nel settore sportivo, relativamente ai seguenti servizi:

- Servizio gestione manifestazioni nel settore sportivo ricreativo;

-Funzioni nel campo dello sviluppo economico, relativamente ai seguenti servizi:

- Servizio affissioni e pubblicità;
- Servizio Fieri e Mercati;
- Servizio relativo al commercio;
- Servizio relativo all'agricoltura;
- Servizio relativo all'artigianato;
- Sportello Unico delle Attività Produttive;

- Funzioni relative alla Centrale Unica di committenza.
- Funzioni relative a servizi di manutenzione della viabilità e dell'illuminazione pubblica.

LE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALLE LETTERE A).C).E).I) DELL'ART.14 COMMA 27 DEL D.L. 78/2010 E S.M.I. SONO GESTITE DALL'UNIONE PER I COMUNI DI:SANTO STEFANO ROERO E VEZZA D'ALBA,MENTRE LE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALLE LETTERE B). I). I-BIS) DELL'ART.14 COMMA 27 DEL D.L. 78/2010 E S.M.I.: NONCHÉ DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, ALLO SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ E DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA SONO GESTITE DALL'UNIONE PER I

COMUNI DI SANTO STEFANO ROERO, VEZZA D'ALBA E MONTALDO ROERO A PARTIRE DALLA DATA DI ESECUTIVITÀ DELLE MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO.

LE RESTANTI FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALLE LETTERE A),C),D),E),H) DELL'ART.14 COMMA 27 DEL D.L. N.78/2010 E S.M.I. SARANNO ATTIVATE DALL'UNIONE PER I TRE COMUNI COSTITUENTI LA STESSA : SANTO STEFANO ROERO-VEZZA D'ALBA E MONTALDO ROERO A PARTIRE DAL 01.01.2016.

La Giunta Dell'Unione Adotterà Con Provvedimento Di Natura Regolamentare Le Modalità Operative Delle Funzioni Svolte Dall'unione Stessa;

L'Unione può svolgere ulteriori funzioni/servizi ad essa affidati dai Comuni conformemente alla normativa statale, regionale, alle previsioni ed ai principi del presente Statuto, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale e previa modifica dello Statuto dell'Unione con le procedure previste dall'art. 33 del presente statuto.

1. Ai sensi dell'art. 7 della L. R. n. 16/2000 e s.m.i., l'Unione adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
2. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 7 – Durata e scioglimento

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di un periodo pari ad anni tre.
Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
3. L'Unione è sciolta anche quando la maggioranza dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, comunque non prima di un periodo pari ad anni tre.
4. L'Unione è sciolta inoltre quando la maggioranza dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo art. 10.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
6. L'Unione è sciolta altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'articolo 141 del Testo Unico.

7. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione è convenzionalmente inserito nelle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo, provvede il Presidente liquidatore. I dipendenti dell'Unione, originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano a far parte della dotazione organica di questi ultimi.

Art. 8 – Adesione e recesso

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per l'approvazione dello statuto.
2. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione di accettazione del Consiglio dell'Unione, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione con le modalità di cui al presente statuto.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione recede con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione dello statuto.
4. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentati dall'Ente receduto.
5. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I

Organi

Art. 9 – Organi

1. Gli organi dell'Unione sono:
 - a) Il Consiglio dell'Unione
 - b) La Giunta
 - c) Il Presidente

Art. 10 – Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III – Capo IV del Testo Unico.

CAPO II

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 11 – Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
2. Il Consiglio è composto dal Sindaco e due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza ove presente, per ciascun Comune partecipante. Qualora nel Consiglio di un Comune non sia rappresentata la minoranza consiliare i rappresentanti del Comune saranno tutti espressi dalla maggioranza consiliare.
3. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti con il sistema del voto limitato.
4. La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.
5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e nel caso di un Sindaco è sostituito dal vicesindaco.
7. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.
8. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

Art. 12 – Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 13 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio, determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge, in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. In Base all'art. 7 della L.R. 16/2000 e s.m.i. il Consiglio adotta, entro un anno dalla costituzione dell'Unione, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
3. Il Consiglio, nella prima seduta, procede alla elezione del Presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti Sindaci del consesso.

4. Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci, e, qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri in carica, entro 15 gg. Dalla medesima.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art. 14 – Elezione, cessazione

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
2. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco. Il Presidente al termine del mandato continua ad esercitare le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.
3. Il voto contrario del Consiglio dell'Unione ad una proposta del Presidente e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
4. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 141 del testo Unico.

Art. 15 – Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. In particolare il Presidente:
 - a) Sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;
 - b) Sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - c) Può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;
 - d) Nomina e revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;
 - e) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

- f) Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e, previa deliberazione favorevole della Giunta, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.
4. Il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vicepresidente in caso di dimissioni, decadenza o impedimento.

CAPO IV

LA GIUNTA

Art. 16 – Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'ente. In sua vece è nominato il Vicesindaco dell'Ente.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. La Giunta decade altresì nel caso di dimissione di 2/3 dei suoi componenti. Sino all'elezione del nuovo Presidente la Giunta rimane in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
4. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 17 – Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. La Giunta compie:
 - Gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario, dei dirigenti;
 - Svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
 - Attua agli indirizzi del Consiglio;
 - Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dello stesso stabilita;
 - Approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Art. 18 – Principi generali di organizzazione

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) Organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b) Razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) Efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, il quale prevede:
 - a) La struttura organizzativo-funzionale;

- b) La dotazione organica;
- c) Le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) Gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

Art. 19 – Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 20 – Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

Art. 21 – Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente, tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni partecipanti.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei dirigenti o dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i dirigenti o dei funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art. 22 – Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.
2. Ai responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette

competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

Art. 23 – Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, al di fuori della dotazione organica, la costituzione di rapporti a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui all'interno dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

CAPO II

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 24 – Finanze e patrimonio

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio.
3. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi **sulle funzioni** e servizi ad essa affidati **e gestiti direttamente**;
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
5. **I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionati all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.**
6. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.
7. **I trasferimenti di cui al comma 4, sono di norma disposti a consuntivo, su presentazione di idonee certificazioni da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti possono ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alle proprie quote di adesione.**

Art. 25 – Ordinamento Finanziario e Contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

CAPO III

I CONTROLLI INTERNI

Art. 26 – Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente effettua le seguenti tipologie di controllo:

- a) Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
- b) Controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
- c) Controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati,
- d) Controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità;
- e) Controllo strategico, teso a verificare la coerenza tra gli obiettivi politici programmati ed i risultati conseguiti dalla gestione.

Art. 27 – Organo di revisione dei conti

- 1. L'organo di revisione dei conti svolge l'attività di vigilanza definita alla lettera a) dell'art. 25.
- 2. L'organo è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
- 3. Il Regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
- 4. Nell'esercizio delle loro funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché gli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al consiglio.
- 5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del consiglio, e, se invitato, della giunta. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per dare comunicazione e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 28 – Controllo interno di regolarità contabile

- 1. Il responsabile dei servizi finanziari attua il controllo di regolarità contabile. Tale controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
- 2. L'ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
- 3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento degli Enti locali.

Art. 29 – Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è effettuato sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'uso delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal presidente che si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio.

Art. 30 – Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal presidente su proposta della Giunta, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della giunta.
3. Il controllo di gestione è affidato ai componenti del nucleo, con lo stesso atto di nomina.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi subordinano a procedure valutative.

Art. 31 – Controllo strategico

1. L'attività di programmazione è sottoposta a verifica periodica e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Il Presidente provvede a convocare i sindaci dei Comuni aderenti per esaminare l'andamento dei risultati gestionali dell'esercizio in corso, in relazione ai programmi approvati, e per elaborare linee di indirizzo nella impostazione delle nuove manovre di bilancio.
3. Qualora il collegio, costituito ai sensi del comma 2, rilevi significativi scostamenti tra programmi e risultati nell'esercizio in corso, propone gli opportuni adeguamenti attraverso la rivisitazione della struttura organizzativa, ovvero ne prende atto in funzione della elaborazione di nuove linee di indirizzo.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

CAPO I

PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

Art. 32 – Principi della partecipazione e accesso

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.

2. Appositi regolamenti, approvati dal Consiglio, stabiliscono forme di partecipazione e di accesso, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO V
FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 33 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione ed a esso devono conformarsi tutti gli atti normativi. Preliminarmente esso è approvato dai Consigli Comunali aderenti all'Unione con le maggioranze dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Sarà cura di ogni Comune trasmettere la deliberazione di approvazione, esecutiva ai sensi di legge, all'Unione affinché lo Statuto venga recepito dal Consiglio dell'Unione con le maggioranze dei 2/3 dei Consiglieri assegnati ed entri in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati ai sensi dell'art. 1 comma 105 della Legge n.56/2014.

Art. 34 – Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 35 – Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo nell'ambito delle attività svolte dall'Ente.
4. Presso la sede dell'Unione è istituito l'Albo on-line per la pubblicazione del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

Art. 36 – Disposizioni finali e transitorie

1. In caso di nuove adesioni i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione sono componenti della Giunta ed i Consigli Comunali procedono alla nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
2. Per quanto non disciplinato nel presente statuto, si applica, per quanto compatibile, le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.
3. I servizi relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; le funzioni di polizia locale; il servizio di trasporto scolastico; i servizi di protezione civile; il servizio di manutenzione della viabilità di cui all'art. 6 del presente statuto sono stati attivati al momento della costituzione dell'Unione; alcune funzioni fondamentali di cui all'art.14, comma 27 del D.L. n.78/2010 come modificato dalla Legge n.135/2012 sono state conferite all'Unione con apposita deliberazione dei Consigli Comunali facenti parte della stessa.